

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA RISOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

E LE CONSEGUENTI ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

PRIME INDICAZIONI OPERATIVE

Avvertenza

Poiché alla data di predisposizione di questo prontuario, sulla composizione negoziata non si è ancora formata né una prassi né una giurisprudenza desideriamo fornire alcune prime indicazioni che speriamo possano essere utili per gli operatori, pur nella consapevolezza che esse costituiscono solo un punto di partenza e non un punto di arrivo.

Premessa

Il nuovo istituto della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa introdotto dal Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della Legge 21 ottobre 2021, n. 147, prevede che si pubblicino nel Registro delle imprese:

- l'istanza di misure protettive del patrimonio (art. 6, comma 1, del D.L. 118/2021);
- il numero di ruolo generale del procedimento instaurato presso il Tribunale a seguito del deposito del ricorso per la conferma o la modifica delle misure protettive (art. 7, comma 1, del D.L. 118/2021);
- la cancellazione dell'istanza di misure protettive nel caso in cui nei trenta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese l'imprenditore non chieda la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (art. 7, comma 1, del D.L. 118/2021);
- la dichiarazione di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446 secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis quarto, quinto e sesto comma, 2482-ter, 2484 primo comma numero 4) e 2545-duodecies del codice civile (art. 8 del D.L. 118/2021);
- il dissenso dell'esperto rispetto al compimento di atti di straordinaria amministrazione o all'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento (art. 9, comma 4, del D.L. 118/2021);
- le ordinanze con cui il Tribunale, relativamente alle misure protettive, ne dichiara (art. 7 del D.L. 118/2021):
 - a) l'inefficacia;
 - b) la durata;
 - c) la proroga;

- d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori;
- e) la revoca o la riduzione della durata.

La casistica illustrata sopra riguarda le fattispecie per cui il D.L. 118/2021 prevede espressamente la pubblicità nel Registro delle imprese in costanza della composizione negoziata per la risoluzione della crisi di impresa.

Successivamente alla conclusione della composizione negoziata possiamo rilevare che vi possono essere diversi adempimenti pubblicitari dipendenti dall'eventuale soluzione che sia stata individuata per la risoluzione della crisi d'impresa (artt. 11 e 14 del D.L. 118/2021).

La durata e la cessazione della composizione negoziata.

Il percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa si conclude, con esito positivo o negativo, con la relazione redatta dall'esperto che, al termine dell'incarico, decorsi 180 gg. dall'accettazione della nomina (salvo la proroga di cui all'art. 5, co. 7), è tenuto ad esprimersi sui risultati delle trattative intercorse con le parti interessate.

- **L'art. 5, comma 8** stabilisce infatti che *“al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e **comunica** all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli artt. 6 e 7, **al Giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti**”*.
- Ai sensi **dell'art. 5, comma 7** *“l'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi 180 gg. dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato ... una soluzione adeguata ... L'incarico può proseguire per non oltre 180 gg. quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al Tribunale ai sensi degli artt. 7 e 10. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 8, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato”*.

Ai sensi del paragrafo 14 del Documento allegato al Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, l'incarico dell'esperto si conclude:

- *“quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto senza addurre giustificazioni **(art. 5, comma 5)**;*
- *in qualunque momento in cui l'esperto ritenga, anche a seguito delle interlocuzioni con le parti interessate, che non sussista o sia venuta meno ogni concreta prospettiva di risanamento ... **(art. 5, comma 5, ultimo capoverso)**;*
- *alla decorrenza del termine di 180 gg. dall'accettazione della nomina o del maggior termine richiesto da tutte le parti per la prosecuzione delle trattative, se l'esperto vi ha acconsentito;*
- *quando, anche prima del termine di 180 gg., viene individuata una delle soluzioni di cui all'art. 11”*.

L'inserimento della relazione finale nella Piattaforma Telematica è necessario ai fini dell'archiviazione del procedimento da parte del Segretario Generale della CCIAA competente.

Poiché il percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa è di norma riservato ed extragiudiziale, ai fini del Registro delle Imprese rileva solo nel caso vi sia stata la richiesta di applicazione delle misure protettive o la dichiarazione di sospensione di obblighi civilistici o il dissenso dell'esperto.

La durata e la cessazione delle misure protettive.

La durata complessiva delle misure protettive non può superare i 240 gg., comprese eventuali proroghe, su istanza delle parti ed acquisito il parere dell'esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative (art. 7, comma 5). In ogni caso la durata iniziale non può essere inferiore a 30 gg. e non può essere superiore a 120 gg. (art. 7, comma 4).

- Da rilevare che la durata massima delle misure protettive (240 gg.) e la durata dell'incarico dell'esperto (180 gg.), ancorché prorogabili, potrebbero pertanto avere una durata disallineata.

Le misure protettive, decorrenti dalla data di pubblicazione nel Registro delle Imprese dell'istanza di applicazione, possono cessare nei seguenti casi:

- 1) nel caso in cui, entro 10 gg. dal deposito del ricorso per la conferma o modifica delle misure protettive, il Giudice non provvede alla fissazione dell'udienza (**art. 7, comma 3, ultimo periodo**);
- 2) quando il Tribunale ne dichiara l'inefficacia, in sede di verifica negativa del rispetto del termine stabilito per il deposito del ricorso (**art. 7, commi 3 e 7**);
- 3) al naturale decorso del termine di durata della misura stabilita nell'Ordinanza, senza che siano state concesse proroghe (**art. 7, comma 4**);
- 4) al decorso del termine di durata massima complessiva di 240 gg. (**art. 7, comma 5**);
- 5) per quanto riguarda le imprese commerciali e agricole sotto-soglia fallimentare con la dichiarazione di cessazione degli effetti delle misure **da parte del Tribunale** a seguito della comunicazione, da parte dell'esperto, dell'esito della composizione negoziata della crisi (**art. 17, comma 5**);
- 6) per quanto riguarda le imprese sopra-soglia **con la dichiarazione di cessazione degli effetti da parte del Tribunale**, a seguito di comunicazione, da parte dell'esperto, dell'inserimento nella piattaforma telematica della relazione finale (**art. 5, comma 8**);
- 7) con il provvedimento del Tribunale di revoca o di abbreviazione della durata delle misure protettive, su istanza dell'imprenditore o di un creditore, oppure su segnalazione dell'esperto, quando, sentite le parti interessate, le misure protettive non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti (**art. 7, comma 6**);
- 8) con il provvedimento di revoca o di abbreviazione della durata delle misure protettive da parte del Tribunale, su segnalazione dell'esperto, il quale abbia iscritto nel Registro delle Imprese il proprio dissenso rispetto ad un atto di straordinaria amministrazione compiuto dall'imprenditore (**art. 9, comma 5**).

I possibili esiti delle trattative della composizione negoziata della crisi d'impresa sono disciplinati dall'art. 11 rubricato "*Conclusione delle trattative*" nel quale il legislatore individua tre soluzioni possibili.

1. La prima ipotesi, in caso di esito positivo, si ha nel caso in cui l'esperto sia riuscito a trovare un accordo tra le parti e a individuare una soluzione idonea al superamento della situazione di pericolo di crisi o di insolvenza e le parti possono alternativamente:
 - a) concludere un contratto con uno o più creditori che la relazione conclusiva dell'esperto valuta idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni. In questo caso l'imprenditore beneficia delle misure premiali previste dall'art. 14, commi 4 e 5, non soltanto nel periodo in cui è in atto la composizione negoziata, ma anche successivamente (art. 11, comma 1, lett. a): contratti finalizzati alla continuità aziendale).
 - b) Concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'art. 182 octies L.F. nel testo introdotto dall'art. 20 del D.L. 118/2021, con una disciplina ripresa dall'art. 62 CCII (artt. 11, comma 1, lett. b): convenzione di moratoria).
 - c) Concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano attestato senza però la necessità dell'attestazione (artt. 11, comma 1, lett. c): accordo controfirmato dall'esperto).

2. La seconda ipotesi è quella che l'imprenditore domandi l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti in una delle varie e in parte nuove modalità previste dal D.L. 118/2021 e cioè l'accordo disciplinato dall'art. 182-bis L.F. ovvero l'accordo ad efficacia estesa previsto dall'art. 61 C.C.I.I. inserito dall'art. 20 del D.L. 118/2021 nella legge fallimentare sotto la rubrica dell'art. 182-septies, ovvero ancora l'accordo di ristrutturazione agevolato regolato dall'art. 182-novies L.F. introdotto nel corpo della legge fallimentare sempre dall'art. 20, sulla scorta dell'art. 60 CCII (art. 11, comma 2).
Ai sensi dell'art. 14, comma 5 è facoltà dell'imprenditore decidere di iscrivere o meno l'accordo nel Registro delle Imprese, per renderlo conoscibile ai terzi.

3. La terza ipotesi si ha nel caso in cui le trattative non siano andate a buon fine e tuttavia permangano margini per la composizione della crisi. In questo caso l'imprenditore potrà redigere un piano attestato di risanamento, che non potrà beneficiare dell'esenzione dall'attestazione di un esperto indipendente o in alternativa potrà presentare una domanda di concordato preventivo, eventualmente anche nella forma del concordato con riserva ovvero accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di nuova istituzione a cura dell'art. 18 del D.L. 118/2021.

Nel caso in cui tutte le precedenti soluzioni risultino non praticabili l'imprenditore avrà ancora la possibilità di accedere agli strumenti e procedure ordinarie e cioè domandare l'apertura della procedura liquidatoria e quindi il fallimento ovvero, nei casi previsti dalla legge, l'amministrazione straordinaria.

Gli esiti a disposizione degli imprenditori agricoli sopra-soglia.

Per l'imprenditore agricolo sopra-soglia sono disponibili gli strumenti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 11, con l'eccezione della soluzione di cui alla lett. c) del comma 1 (l'accordo controfirmato dall'esperto) che presuppone la qualità di imprenditore fallibile.

Per quanto concerne gli esiti di cui al comma 3 dell'art. 11, escluso l'accesso alle procedure che presuppongono la qualifica di imprenditore commerciale, l'imprenditore agricolo sopra-soglia può accedere all'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis e relative varianti, nonché, ai sensi dell'ultimo capoverso della lett. c) sempre del comma 3 dell'art. 11 "alle procedure di accordo di ristrutturazione dei debiti o di liquidazione dei beni disciplinati dagli artt. 7 e 14-ter della L. 27 gennaio 2012, n. 3" in materia di sovraindebitamento.

Disposizioni premiali in materia di imposizione diretta e indiretta (art. 14, commi 4 e 5): la pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti finalizzati alla continuità aziendale e degli accordi controfirmati dall'esperto, oltre agli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il D.L. 118/2021 ha confermato alcuni benefici premiali di carattere tributario già previsti dagli artt. 24 e 25 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) e ne ha aggiunti alcuni nuovi, ai commi 4 e 5 dell'art. 14, subordinandoli, nonostante la natura (di norma) riservata e stragiudiziale del percorso della composizione negoziata della crisi d'impresa, alla pubblicazione nel Registro delle Imprese.

La rateazione delle imposte non versate: l'art. 14, comma 4 prevede che *“in caso di pubblicazione nel Registro delle Imprese del contratto di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) e dell'accordo di cui all'art. 11, comma, lett. c)”* l'Agenzia delle Entrate concede un piano di rateazione *“fino ad un massimo di 72 rate mensili”* ai fini della liquidazione delle somme dovute e non versate in materia di imposte dirette, indirette e IRAP non ancora iscritte a ruolo.

La detassazione delle sopravvenienze e la deducibilità delle perdite: in tema di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, **l'art. 14, comma 5** stabilisce che, **dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese** di un contratto ritenuto idoneo dall'esperto ai fini della continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni o di un accordo con uno o più creditori che produca gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d) L.F. (senza necessità dell'attestazione) o del decreto di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182-bis, 182-septies e 182-novies) si applicano le “agevolazioni” previste ai fini dei tributi diretti dall'art. 88, comma 4-ter (le differenze attive derivanti dalla procedura non concorrono alla formazione del reddito d'impresa del soggetto passivo) e dall'art. 101, comma 5 del DPR 917/1986 (*“le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106 sono deducibili in ogni caso”*).

1. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE

Riferimenti normativi: (art. 6, comma 1, del D.L. 118/2021 conv. con mod. dalla L. 147/2021)

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto da parte dell'ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

Codice atto: A99/118 con descrizione "applicazione misure protettive D.L. 118/2021"

Data atto: ../../..

A99/118 con descrizione "data accettazione esperto D.L. 118/2021"

Data atto: ../../..

Allegati: l'istanza di misure protettive e l'accettazione dell'esperto, predisposte sui moduli pubblicati sulla Piattaforma telematica e firmati digitalmente rispettivamente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa e dall'esperto

Termine: non espressamente previsto, tuttavia si ritiene che l'iscrizione vada eseguita il mattino successivo alla trasmissione dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto da parte dell'ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica (v. lettera Unioncamere 21/11/2021)

Note

Le indicazioni riportate sopra valgono sia nel caso in cui l'istanza di misure protettive sia presentata congiuntamente all'istanza di nomina dell'esperto oppure successivamente,

in Copernico nel campo a scrittura libera del codice 118 occorre inserire la dicitura "pubblicata istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio il ___/___/___, nominato l'esperto nome cognome, CF, nomina accettata dall'esperto in data ../../.."

Nel caso in cui il Tribunale locale chiedesse alla Camera di pubblicare l'indirizzo della PEC dell'esperto, in modo di avere una facile evidenza di quanto previsto dall'art. 7 comma 2 lettera f), sarà la singola Camere a valutare se inserire tale informazione nel Registro.

2. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DELLE MISURE PROTETTIVE

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 118/2021

Soggetto obbligato: Amministratore/Imprenditore individuale

Termine: entro 30 giorni dalla pubblicazione, nel Registro delle Imprese, dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto

Sanzione: Decorso inutilmente il suindicato termine di 30 giorni, l'istanza di misure protettive è cancellata dal Registro delle Imprese

Allegati obbligatori: documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

Codice Atto: A99/118 con la seguente descrizione "applicazione misure protettive ex art. 6 D.L. 118/2021" – comunicazione numero di ruolo generale assegnato dal Tribunale

Data Atto: data del deposito del ricorso

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

3. CANCELLAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE PER MANCATA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, terzo periodo, del D.L. 118/2021

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio

Codice atto: A99/118 quando sarà disponibile con relativa descrizione

Allegati: provvedimento del Conservatore

Data atto: data del provvedimento del Conservatore

Termine: non previsto

4. ISCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI DEL TRIBUNALE IN MERITO ALLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI AI SENSI ART. 7 D.L. 118/2021

Riferimenti normativi: (art. 7, commi 3, 4, 5, 6 e 7 del D.L. 118/2021)

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio su iniziativa del Cancelliere

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

Codice atto: A99/119 "misure protettive ex art. 7 D.L. 118/2021: provv. del Tribunale"

Data atto: data del deposito in Cancelleria

Allegati: provvedimento del Tribunale, documento ad uso interno a fini istruttori, riguardante le fattispecie contemplate dall'art. 7 D.L. 118/2021, con cui il dispone:

- a) l'inefficacia,
- b) la durata,
- c) la proroga,
- d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori,
- e) la revoca o la riduzione della durata
- f) le misure cautelari richieste.

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Note

In questa fase di prima applicazione delle norme si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell'ordinanza relativi alle lettere a) b) c) e). Per le altre voci d) e f) si ritiene che il provvedimento vada iscritto in forma sintetica, rendendo anonimi nominativi/denominazioni dei terzi coinvolti, citando solo gli estremi dei numeri di ruolo relativi alle procedure su cui eventualmente interviene il Tribunale.

Si analizzano qui di seguito in dettaglio le varie fattispecie

4.1 ISCRIZIONE MISURE PROTETTIVE CON INDICAZIONE DELLA DURATA

Riferimenti normativi: art. 7, comma 4

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021”

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021”

Codice atto: A99

Data atto: data del provvedimento del Tribunale

Note

In questa fase di prima applicazione delle norme si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell'ordinanza, **ad es.:** “*Con ordinanza depositata in cancelleria il xx/xx/xxxx il Giudice ha confermato le misure protettive richieste, con l'esclusione del procedimento R.G.E. n. xxx/xxxx [nota: si ipotizza qui una conferma parziale delle misure richieste], stabilendone la durata in 120 giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'istanza nel Registro delle imprese.*”

4.2 ISCRIZIONE DELLE PROROGA DELLE MISURE PROTETTIVE CON INDICAZIONE DELLA DURATA

Riferimenti normativi: art. 7, comma 5

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021”

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021”

Codice atto: A99

Data atto: data del provvedimento del Tribunale

Note

In questa fase di prima applicazione delle norme si ritiene che vadano iscritti in visura i dati del dispositivo dell'ordinanza, **ad es.:** “*Con ordinanza depositata in cancelleria il xx/xx/2022 il Giudice ha prorogato per ulteriori xx giorni la durata delle misure protettive concesse*”

4.3 DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE SENZA FISSAZIONE DELL'UDIENZA

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, ultimo periodo e comma 3, ultimo periodo

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021”

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021”

Codice atto: A99

Data atto: data del provvedimento del Tribunale

Note

In questa prima fase di applicazione delle norme si ritiene che il Tribunale emetta un provvedimento.

L'Ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive.

4.4 DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DELLE MISURE PROTETTIVE

Riferimenti normativi: art. 7, commi 3 e 7

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021: PROV. DEL TRIBUNALE”

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l'occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021: PROV. DEL TRIBUNALE”

Codice atto: A99

Data atto: data del provvedimento del Tribunale

Note

L'ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive.

4.5 ORDINANZA DI REVOCA O DI ABBREVIAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 7, COMMA 6

Riferimenti normativi: art. 7, commi 6 e 7

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021: PROV. DEL TRIBUNALE”

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” e selezionare l’occorrenza “119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021: PROV. DEL TRIBUNALE”

Codice atto: A99

Data atto: data del provvedimento del Tribunale

Note

Nel caso di revoca l’ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive.

5. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSPENSIONE DI OBBLIGHI E DI CAUSE DI SCIoglIMENTO DI CUI AGLI ARTICOLI 2446, 2447, 2482-BIS, 2482-TER, 2484 E 2545-DUODECIES DEL CODICE CIVILE (ART. 8 DEL D.L. 118/2021)

Riferimenti normativi: art. 8 del D.L. 118/2021

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione della dichiarazione da parte dell'ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

Codice atto: A99 (118 o altro codice quando sarà creato) con la seguente descrizione 'istanza sospensione ex art. 8 D.L. 118/2021'

Nota operativa: in Copernico, nel campo a scrittura libera del codice 118 occorre inserire la seguente dicitura 'pubblicata istanza/dichiarazione di applicazione del regime di sospensione ex art. 8 D.L. 118/2021 in data .././..'

Data atto: data della sottoscrizione della dichiarazione

Allegati: dichiarazione di sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile (art. 8 del D.L. 118/2021) predisposta sui moduli pubblicati sulla Piattaforma telematica e firmati digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell'impresa

Termine: non espressamente previsto, tuttavia si ritiene che l'iscrizione vada eseguita senza indugio a seguito della trasmissione della dichiarazione da parte ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica.

Note

In questa fase di prima applicazione delle norme, si ritiene che la pubblicazione debba avvenire solo a partire dall'accettazione dell'esperto perché solo dall'accettazione prende effettivamente avvio la composizione negoziata, ma nel contempo si ritiene di non dare notizia del nominativo dell'esperto in ossequio al principio generale di riservatezza che presiede questo istituto, cui si può derogare solo se la pubblicità sia espressamente prevista.

6. ISCRIZIONE DEL DISSENSO DELL'ESPERTO

Riferimenti normativi: art. 9, comma 4, del D.L. 118/2021

Soggetto obbligato: L'Esperto

Termine: entro 10 giorni dalla comunicazione dell'impresa all'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

Allegati obbligatori: nessuno

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

Codice Atto: A99 "iscrizione dissenso dell'esperto"

Data Atto: data della comunicazione dell'esperto

Obbligo/facoltà:

- a) se l'atto può arrecare pregiudizio alle trattative o alle prospettive di risanamento, la domanda di iscrizione è facoltativa,
- b) se l'atto può arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, la domanda di iscrizione è obbligatoria

alla luce di tale distinzione l'esperto deve indicare nel riq. 20 o 31 almeno quale sia il tipo di pregiudizio arrecato

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

6.1 ORDINANZA DI REVOCA O DI ABBREVIAZIONE DELLE MISURE PROTETTIVE EX ART. 9, COMMA 5 PER DISSENSO DELL'ESPERTO

Riferimenti normativi: art. 9, comma 5 e art. 7, commi 6 e 7

Soggetto obbligato/legittimato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegati: ordinanza del Tribunale, documento ad uso interno dell'ufficio

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021: PROV. DEL TRIBUNALE"

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 "Tipo Atto/Fatto" selezionare "Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito" e selezionare l'occorrenza "119 – MISURE PROTETTIVE EX DL 118/2021: PROV. DEL TRIBUNALE"

Codice atto: A99

Data atto: data del provvedimento del Tribunale

Note

Nel caso di revoca l'ufficio del Registro delle imprese cancella le misure protettive.

7. ISCRIZIONE DELLA CONCLUSIONE DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

Riferimenti normativi: art. 5, comma 8; art. 17 comma 5; Allegato al D.D. Min. Giustizia 28/09/2021. Par. 14.2 e sez. V, parte finale.

Le norme non prevedono espressamente la pubblicazione della conclusione della composizione negoziata. Tuttavia si ritiene qui applicabile il principio della pubblicità allargata per cui sono oggetto di pubblicazione anche gli atti/fatti estintivi di fattispecie per cui sussiste un espresso obbligo di pubblicazione.

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio

Allegati: provvedimento del Segretario Generale o in mancanza comunicazione in tal senso da parte dell'ufficio camerale preposto alla gestione della Piattaforma Telematica (documenti ad uso interno dell'ufficio)

Codice atto: A99/118 quando sarà creato

Data atto: data del provvedimento

Nota

Occorre dare pubblicità d'ufficio alla conclusione della procedura negoziata, eliminando dalla parte corrente del Registro e trasferendole nella parte storica le informazioni relative a:

- 1) dichiarazione di sospensione degli obblighi civilisti di cui all'art. 8 del D.L. 118/2021;
- 2) eventuale dissenso dell'esperto iscritto ai sensi dell'art. 9 del D.L. 118/2021;

Le informazioni relative all'istanza di misure protettive invece andranno tolte dalla parte corrente non alla conclusione della procedura ma quando il Giudice ne dichiari cessati gli effetti come prevede l'art. 5 comma 8 del D.L. 118/2021. Sul tema vedasi in particolare il paragrafo seguente.

In questa fase di prima applicazione delle norme si ritiene che:

- a) se la durata delle misure protettive supera la durata della composizione il Giudice ne dichiara cessati gli effetti e si applicano i paragrafi 7 e 8;
- b) se la durata delle misure protettive è inferiore alla durata della composizione il Giudice non ne dichiara cessati gli effetti, che cessano invece per il mero compimento del loro termine si applica solo il paragrafo 7, togliendo in questo caso tutti i dati: misure protettive, eventuale dichiarazione di sospensione, eventuale dissenso dell'esperto;

Qualora dovesse emergere che anche nel caso b) il Giudice dichiari cessati gli effetti delle misure protettive alla conclusione della composizione negoziata allora varrebbero le considerazioni di cui al punto a).

8. ISCRIZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE AI SENSI DELL'ART. 5 C.8 DEL D.L. 118/2021

Riferimenti normativi: art. 5 comma 8 e art. 17 comma 5 del D.L. 118/2021.

A differenza dell'art. 7, non è prevista espressamente la pubblicità nel Registro. Tuttavia si ritiene qui applicabile il principio della pubblicità allargata per cui sono oggetto di pubblicazione anche gli atti/fatti estintivi di fattispecie per cui sussiste un espresso obbligo di pubblicazione.

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio su iniziativa del Cancelliere

Allegati: provvedimento/ordinanza del Tribunale

Codice atto: A99/119 quando sarà creato

Data atto: data di deposito in Cancelleria

Nota:

Le informazioni relative all'istanza di misure protettive vanno tolte dalla parte corrente del Registro non alla conclusione della procedura ma quando il Giudice ne dichiara cessati gli effetti come prevede l'art. 5 comma 8 del D.L. 118/2021:

“Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 6 e 7, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti”.

Si ritiene che, anche se non espressamente indicato dalla norma, sia ragionevole attendersi che la dichiarazione di cessazione degli effetti sia comunicata dal Cancelliere al Registro delle imprese analogamente a quanto si prevede per le ordinanze di cui all'art. 7.

9. RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CONTRATTO FINALIZZATO ALLA CONTINUITÀ AZIENDALE E DELL'ACCORDO CONTROFIRMATO DALL'ESPERTO

Riferimenti normativi: art. 14, comma 4, art. 11, comma 1, lett. a) e lett. c)

Soggetto obbligato/legittimato: il titolare/legale rappresentante

Termine: non previsto

Allegati: copia del contratto di cui all'art. 11, comma 1, lett a) e dell'accordo di cui all'art. 11, comma 1, lett c)

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura “**DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 11, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) E 14, COMMA 4 DEL D.L. 118/2021**”

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura “**DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 11, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) E 14, COMMA 4 DEL D.L. 118/2021**”

Codice atto: A99

Data atto: data del contratto o dell'accordo

Diritti di segreteria: euro 90,00 società
euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali
euro 59,00 società di persone
euro 17,50 imprese individuali

Note:

Trattandosi di una fattispecie di iscrizione/annotazione (la norma parla testualmente di “*pubblicazione*”) nel Registro delle Imprese, in attesa di ulteriori specificazioni si ritiene opportuno gestirla alla stregua di un mero deposito, non essendo stato specificato nulla, in caso di annotazione nel corpo della visura, circa la sua rimozione

10. RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEGLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Riferimenti normativi: art. 14, comma 4, art. 11, comma 2

Soggetto obbligato/legittimato: il titolare/legale rappresentante

Termine: non previsto

Allegati: copia dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 182-bis, 182-septies e 182-novies

Modulistica: società: modello S2 – riquadro 20 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura “**DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 11, COMMA 2 E 14, COMMA 4 DEL D.L. 118/2021**”

imprese individuali: modello I2 – riquadro 31 “Tipo Atto/Fatto” selezionare “Atti e fatti soggetti a iscrizione e deposito” - Inserire nel campo a scrittura libera la dicitura “**DEPOSITO AI SENSI DEGLI ARTT. 11, COMMA 2 E 14, COMMA 4 DEL D.L. 118/2021**”

Codice atto: A99

Data atto: data dell'accordo di ristrutturazione

Diritti di segreteria: euro 90,00 società
euro 18,00 imprese individuali

Imposta di bollo: euro 65,00 società di capitali
euro 59,00 società di persone
euro 17,50 imprese individuali

Note:

Trattandosi di una fattispecie di iscrizione/annotazione (la norma parla testualmente di “*pubblicazione*”) nel Registro delle Imprese, in attesa di ulteriori specificazioni si ritiene opportuno gestirla alla stregua di un mero deposito, non essendo stato specificato nulla, in caso di annotazione nel corpo della visura, circa la sua rimozione.

11. IMPRESE SOTTO SOGLIA

Art. 17. comma 1, DL 118/2021 *“L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa”*.

Art. 1 comma 4 Rd 267/1942: *“Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:*

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Per tutti gli aspetti pubblicitari si rinvia ai paragrafi precedenti (art. 17 comma 7 D.L. 118/2021)

Gli esiti a disposizione delle imprese sotto-soglia.

Ai sensi dell'art. 17, i commi 4 e 6 si limitano a individuare solo due ipotesi: il comma 4 regola l'ipotesi in cui *“è individuata una soluzione idonea al superamento”* del pericolo di crisi o di insolvenza, mentre in comma 6 fa riferimento al caso in cui *“non è possibile raggiungere l'accordo”*.

In caso di esito positivo il comma 4 prevede che *“le parti possono, alternativamente:*

- a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale oppure con il contenuto dell'art. 182-octies del R.D. 267/1942;*
- b) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'art. 67, 3° co., lett. d) del R.D. 267/1942, senza necessità dell'attestazione prevista dal medesimo art. 67;*
- c) proporre l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 7 della L. 3/2012;*
- d) chiedere la liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14-ter della L. 3/2012;*
- e) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 del D.L. 118/2021.*

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI GRUPPO DI IMPRESE

La conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese - **ART 13 D.L. 24 agosto 2021, n. 118**

L'istanza unitaria di composizione negoziata

Il D.L. 24 agosto 2021, n. 118 introduce una nuova modalità di trattamento preventivo della crisi d'impresa: la **composizione negoziata**. Al nuovo istituto possono accedere anche i **gruppi di imprese** in via unitaria e ciò risulta conforme con l'indirizzo già assunto dal Codice della Crisi che prevede il c.d concordato di gruppo.

La norma di riferimento è l'art. 13 del DL 118/2021 che individua il gruppo - ricalcando l'art. 2 lett. (h) CCI - come aggregazione di società, imprese ed enti (esclusi lo stato e gli enti territoriali) **soggetti a direzione e coordinamento** di una società, di un ente o di una persona fisica. L'art. 13 D.L. n. 118/2021, come anche l'art. 2 CCI, riprende la disciplina civilistica dell'art. 2497 sexies c.c. presumendo fino a prova contraria che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata verso le controllate (i) dalla società che ne consolida i bilanci e (ii) dalla società che esercita su di esse il controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente.

Il comma 2 dell'art. 13 prevede che l'accesso alla procedura negoziata è consentito solo alle imprese interne, ossia con sede legale sul territorio dello stato.

L'art. 13 c. 3 dispone testualmente che l'istanza unitaria di composizione negoziata che coinvolge più società del gruppo dev'essere *“presentata alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ove è iscritta la società o l'ente, con sede nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa con sede nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato ed inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4”*.

In caso, quindi, di mancata iscrizione nel registro delle imprese della capogruppo si segue il criterio alternativo previsto dallo stesso art. 13 c. 3: ossia la domanda viene presentata dall'impresa (con sede nel territorio dello Stato) che presenta la maggior esposizione debitoria come, ad esempio, avviene in caso di capogruppo straniera o di capogruppo enti non commerciali (associazioni o fondazioni).

Il quarto comma dell'art. 13, concernente gli **obblighi informativi** che devono essere assolti nel chiedere la composizione negoziata di gruppo, impone all'impresa capogruppo di inserire nella piattaforma istituita ex art. 3, oltre alla documentazione richiesta dall'art. 5, comma 3, (i) una relazione che fornisca informazioni analitiche in merito all'architettura partecipativa e contrattuale del gruppo, (ii) l'indicazione relativa al registro o ai registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità prescritta dall'art. 2497-bis, ed infine (iii) il bilancio consolidato del gruppo in questione, se disponibile.

Qualora l'impresa “di riferimento” (ai sensi del terzo comma dell'art. 13) presenta l'istanza unitaria di composizione negoziata presso la Camera di Commercio in cui risulta iscritta,

ed in essa è presente anche domanda d'applicazione di misure protettive del patrimonio (ed eventualmente intende anche avvalersi del regime di sospensione previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118), occorrerà verificare che quest'ultima sia presentata esplicitamente per l'intero gruppo d'impresе che intendono aderire alla Composizione negoziata, piuttosto che per alcune di esse o, al limite, per la sola capogruppo.

In funzione di ciò dipenderà, quindi, l'iscrizione nel registro imprese **dell'istanza di applicazione delle misure protettive, unitamente all'accettazione dell'esperto**, su tutte o su alcune delle imprese interne (cioè con sede sul territorio nazionale) del gruppo aderenti al procedimento di composizione negoziata piuttosto che sulla sola capogruppo.

La Commissione, facendo seguito alla richiesta unitaria di gruppo pervenuta alla Camera di commercio competente (sulla base dei criteri indicati nel comma 3 dell'art. 13), nominerà l'esperto unico per l'insieme delle imprese richiedenti, e quest'ultimo comincerà a svolgere il suo compito – così come descritto nel comma 2 dell'art. 2 - in maniera unitaria per tutte le imprese del gruppo partecipanti all'iniziativa.

Il quinto comma dell'art. 13 ripropone, al fine di determinare il tribunale competente per la concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto, lo stesso schema già visto nel comma terzo: in questo caso si fa però riferimento alla circoscrizione giudiziaria in cui ha sede l'ente che dirige e coordina le altre società in crisi oppure, in mancanza, all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 3. Le misure protettive e cautelari degli artt. 6 e 7 del DL 118/2021 saranno concesse dal tribunale competente ex art. 9 l.f. e cioè dal tribunale presso il quale la capogruppo (società o ente o persona fisica) ha sede o, in sua mancanza (se cioè l'impresa ha sede all'estero), nel luogo ove ha sede l'impresa con la maggior esposizione debitoria.

In conclusione, il 3 ed il 5 comma dell'art. 13 prevedono che sia la sola capogruppo a presentare la domanda di accesso alla procedura di composizione negoziata di gruppo e, analogamente, a depositare presso il competente tribunale il ricorso per la conferma/modifica delle misure protettive. Se, quindi, la capogruppo è l'unica chiamata ad effettuare gli adempimenti di cui sopra è di tutta evidenza come gli effetti pubblicitari di tali adempimenti debbano essere estesi anche alle altre imprese del gruppo aderenti alla procedura. Per garantire ciò sarà, quindi, necessario procedere con iscrizioni d'ufficio e ciò a prescindere che le imprese del gruppo siano tutte iscritte o meno presso la stessa Camera di Commercio.

In presenza, pertanto, di imprese del gruppo iscritte in diverse Camere spetterà al Registro Imprese della capogruppo il compito di comunicare, tramite pec, agli altri Registri imprese i vari adempimenti da iscrivere sulle rispettive società. Ciò si verificherà innanzitutto per l'iscrizione d'ufficio dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio, unitamente all'accettazione dell'esperto ed eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento che verrà comunicata via pec alle altre Camere (allegando copia dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e copia dell'istanza di applicazione delle misure di protezione) nelle more che Infocamere sviluppi un apposito sistema automatizzato di comunicazione intercamerale.

Con iscrizioni d'ufficio si gestirà anche, nei confronti delle imprese aderenti al gruppo, l'iscrizione del numero di ruolo generale pur rimanendo lo stesso un'adempimento di parte che la capogruppo dovrà effettuare presso il Registro imprese di competenza.

Lo svolgimento e la conclusione delle trattative di gruppo

Nel corso delle trattative di gruppo è previsto (ai sensi del comma 7 art. 13) che “le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 2, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative”. In tal senso quindi anche le imprese appartenenti al gruppo, pur non trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, possono partecipare alle trattative. Il coinvolgimento di imprese in bonis (che possono “partecipare” apportando finanziamenti o garanzie, pur non essendone parte) alle trattative consente, indubbiamente, di strutturare piani di risanamento più “robusti”.

Applicando la medesima logica sembra plausibile, inoltre, che possano partecipare alle trattative anche le imprese del gruppo che abbiano la loro sede all'estero.

L'unicità della procedura della composizione negoziata di gruppo è ulteriormente ribadita dal comma 8) che prevede espressamente un altro possibile percorso d'adesione alla stessa e ciò avviene qualora le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano, separatamente, istanza di composizione della crisi presso le rispettive CCIAA dove hanno sede, manifestando in tal modo la volontà di voler pubblicare nel registro imprese di appartenenza l'istanza di applicazione delle misure protettive, unitamente all'accettazione dell'esperto. In tal caso, seguendo sempre il comma 8, può successivamente accadere che...”*gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata*”.

In una siffatta evenienza, poiché le norme non prevedono espressamente l'iscrizione dell'esperto designato, non risulta necessario procedere all'iscrizione d'ufficio dell'esperto designato o nominato con contestuale cancellazione del precedente esperto.

Per quanto riguarda l'esito della composizione negoziata di gruppo, questo non differisce sostanzialmente dall'ipotesi della composizione individuale. L'art. 13, comma 10, precisa però che, oltre ad accedere separatamente alle diverse soluzioni indicate dall'art. 11 del D.L., ossia,

- a) domandare l'omologazione di accordi di ristrutturazione;
- b) predisporre piani di risanamento;
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 del presente decreto.

le imprese del gruppo possono, al termine delle trattative, stipulare, in via unitaria, uno dei contratti di cui all'articolo 11, comma 1, ossia:

- a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 14 se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 5, comma 8, e' idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

- b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi dell'articolo 182-octies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto n. 267 del 1942 per il quale **non occorre l'attestazione prevista dal medesimo articolo 67**, terzo comma, lettera d).

ADEMPIMENTI PRINCIPALI

1. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DELL'ISTANZA DI MISURE PROTETTIVE PER GRUPPI D'IMPRESE.

Riferimenti normativi: (art. 6, comma 1, del D.L. 118/2021 conv. con mod. dalla L. 147/2021)

PREMESSA

In termini operativi la procedura d'iscrizione al registro imprese **dell'istanza di misure protettive per gruppi d'impresa non differisce da quanto previsto nel caso delle istanze singole di composizione negoziata**. Nell'ipotesi in cui il gruppo presenti imprese, rispettivamente, iscritte presso diverse camere di commercio è necessario che il Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo, e che ha ricevuto l'istanza unitaria di composizione negoziata, comunichi alle altre Camere l'iscrivibilità d'ufficio, sulle rispettive posizioni di competenza, dell'accettazione dell'esperto, dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ed eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento (allegando copia dell'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e copia dell'istanza di applicazione delle misure di protezione).

Soggetto obbligato/legittimato: iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20 codice 001 - Altri atti e fatti soggetti a deposito

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31 - Altri atti e fatti soggetti a deposito

Codice atto: A99/118 con descrizione "applicazione misure protettive D.L. 118/2021"

Data atto: .././..

A99/118 con descrizione "data accettazione esperto D.L. 118/2021"

Data atto: .././..

Allegati alla pratica d'ufficio:

1) copia dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio ed eventuale dichiarazione di sospensione delle cause di scioglimento depositata in piattaforma telematica nazionale e firmata digitalmente dall'amministratore/titolare (con marca da bollo di euro 16);

2) copia dell'accettazione d'incarico da parte dell'esperto depositata in piattaforma telematica nazionale e firmata digitalmente dallo stesso;

Nota operativa: in Copernico DATI LEGALI - Q. 20 nel campo a scrittura libera del codice 118 occorre inserire la dicitura “pubblicata istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio (*ed eventuale dichiarazione di sospensione degli obblighi e della causa di scioglimento ex Art. 8 DL 118/2021*) il __/__/____, nomina accettata dall'esperto in data/..,”

2. ISCRIZIONE/PUBBLICAZIONE DEL NUMERO DI RUOLO GENERALE ASSEGNATO DAL TRIBUNALE AL DEPOSITO DEL RICORSO PER LA CONFERMA O LA MODIFICA DELLE MISURE PROTETTIVE PER GRUPPI D'IMPRESE

A) PER LA CAPOGRUPPO

PREMESSA

In termini operativi la procedura d'iscrizione al registro imprese **del numero di ruolo generale assegnato dal tribunale al deposito del ricorso per la conferma/modifica delle misure protettive per gruppi d'impres**e non differisce da quanto previsto nel caso di composizioni negoziate individuali. Nell'ipotesi in cui il gruppo presenti imprese, rispettivamente, iscritte presso diverse camere di commercio è necessario che il Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo, e che ha ricevuto l'istanza di pubblicazione del numero di ruolo generale dal soggetto obbligato, comunichi alle altre Camere l'iscrivibilità d'ufficio, sulle rispettive posizioni di competenza, del numero di ruolo generale (allegando copia della documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato).

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 118/2021

Soggetto obbligato: Amministratore/Imprenditore individuale

Termine: entro 30 giorni dalla pubblicazione, nel Registro delle Imprese, dell'istanza di misure protettive unitamente all'accettazione dell'esperto

Sanzione: Decorso inutilmente il suindicato termine di 30 giorni, l'istanza di misure protettive è cancellata dal Registro delle Imprese

Allegati obbligatori: documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

Codice Atto: A99/118 con la seguente descrizione “applicazione misure protettive ex art. 6 D.L. 118/2021” – comunicazione numero di ruolo generale assegnato dal Tribunale

Data Atto: data del deposito del ricorso

Diritti di segreteria: 90,00 euro (società); 18,00 euro (impresa individuale)

Imposta di bollo: 65,00 euro (società di capitali); 59,00 euro (società di persone); 17,50 euro (imprese individuali)

B) PER LE ALTRE IMPRESE DEL GRUPPO ADERENTI ALLA PROCEDURA

PREMESSA

Una volta ricevuta dalla Camera di Commercio dell'impresa capogruppo la documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato si procede all'iscrizione d'ufficio sulle rispettive posizioni di competenza.

Riferimenti normativi: art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 118/2021

Soggetto obbligato: iscrizione d'ufficio a seguito della trasmissione della documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

Allegati obbligatori: documentazione del Tribunale comprovante il numero di ruolo assegnato, documento ad uso interno

Modulistica:

Società: modello S2 riquadro 20

Imprenditore individuale: I2 riquadro 31

Codice Atto: A99/118 con la seguente descrizione "applicazione misure protettive ex art. 6 D.L. 118/2021" – comunicazione numero di ruolo generale assegnato dal Tribunale

Data Atto: data del deposito del ricorso

Per quanto concerne i seguenti adempimenti:

- 1) la cancellazione dell'istanza di misure protettive nel caso in cui nei trenta giorni dalla sua iscrizione nel Registro delle imprese l'imprenditore non chieda la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento instaurato (art. 7, comma 1, del D.L. 118/2021);
- 2) le ordinanze con cui il Tribunale, relativamente alle misure protettive, ne dichiara (art. 7 del D.L. 118/2021):
 - a) l'inefficacia;
 - b) la durata;
 - c) la proroga;
 - d) la limitazione a determinate iniziative intraprese dai creditori, o a determinati creditori o categorie di creditori;
 - e) la revoca o la riduzione della durata;
- 3) l'iscrizione della conclusione della composizione negoziata;
- 4) l'iscrizione della dichiarazione di cessazione degli effetti dell'istanza di misure protettive;

di cui è prevista espressamente la pubblicità nel Registro delle imprese occorrerà procedere con iscrizioni d'ufficio su tutte le imprese del gruppo aderenti alla procedura di composizione. Nel caso di imprese appartenenti a diversi registri imprese sarà necessario da parte del Registro Imprese in cui è iscritta la capogruppo, e che ha ricevuto il provvedimento del Tribunale, provvedere ad apposita comunicazione via PEC, alle altre Camere (allegando copia del provvedimento), nelle more che Infocamere sviluppi un apposito sistema automatizzato di comunicazione intercamerale, fine di rendere possibile l'iscrivibilità d'ufficio, sulle rispettive posizioni di competenza.

Per la gestione operativa si rimanda alle schede già presenti nella sezione relativa alla composizione individuale.

In modo analogo

Per l'iscrizione del dissenso dell'esperto e per tutti gli adempimenti di parte conseguenti alla conclusione delle trattative quali:

- 1) la pubblicazione nel Registro delle Imprese dei contratti finalizzati alla continuità aziendale;**
- 2) gli accordi di risanamento controfirmati dall'esperto,**
- 3) gli accordi di ristrutturazione dei debiti**
- 4) i piani di risanamento**

si rimanda alle schede già presenti nella sezione relativa alla composizione individuale.

CONCORDATO SEMPLIFICATO

Quando l'esperto, a conclusione delle trattative aperte con la presentazione della richiesta di composizione negoziata, accerta che le stesse non hanno avuto esito positivo, per l'impossibilità di raggiungere un accordo con i creditori, l'imprenditore può avanzare una proposta di concordato per cessione dei beni, che l'art. 11, terzo comma, lett. b), indica con la definizione di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, istituto che rappresenta l'altra vera novità del decreto-legge 24/08/2021, n. 118, convertito nella legge 21/10/2021, n. 147, unitamente alla composizione assistita.

Si tratta di procedura che può essere utilizzato soltanto qualora l'imprenditore abbia seguito il percorso della composizione negoziata, e quando le trattative avviate dall'esperto non abbiano portato all'individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendevano probabile la crisi o l'insolvenza, così come non sia stato possibile concludere uno degli accordi stragiudiziali con i creditori di cui al primo comma dell'art. 11, della legge 21/10/2021, n. 147, o domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti.

L'imprenditore può in questo modo trovare una via alternativa agli istituti disciplinati dalla legge fallimentare, usufruendo di un procedimento concordatario semplificato che è rivolto esclusivamente alla liquidazione del suo patrimonio, in funzione del soddisfacimento dei creditori, che può essere proposto entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione conclusiva dell'esperto incaricato del tentativo di composizione negoziata, a condizione che dalla stessa risulti che "...le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 2, non sono praticabili..." (cfr. art. 18, primo comma).

Le modalità di liquidazione del patrimonio ammettono tanto la cessione unitaria dell'azienda, quanto di uno o più rami della stessa, ma anche la vendita di singoli beni aziendali, a seconda della prospettiva di maggior ricavo per i creditori.

Il concordato semplificato è disciplinato dagli articoli 18 e 19 decreto-legge 24/08/2021, n. 118, convertito nella legge 21/10/2021, n. 147, oltre che da parziali richiami alla disciplina del procedimento del concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare, dal quale tuttavia si discosta in maniera significativa, in quanto, a titolo di esempio, non è prevista l'attestazione del professionista qualificato sulla veridicità dei dati e la fattibilità del concordato, è prescritta la nomina da parte del tribunale di un ausiliario, in luogo del commissario giudiziale, non è richiesta l'approvazione del piano da parte dei creditori, i quali possono manifestare la propria contrarietà soltanto opponendosi all'omologa del concordato, mentre, dal canto suo, il tribunale valuta la fattibilità e la convenienza della proposta, accertando che la stessa "...non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore..." (cfr. art. 18, quinto comma).

ASPETTI PROCEDURALI

x. Domanda di concordato semplificato (ricorso)

Riferimenti normativi: art. 18, co. 2, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termini: entro il giorno successivo al deposito in cancelleria

Allegato: domanda/ricorso di ammissione al concordato semplificato

Codice Atto: A15

Note operative: Compilare il riq. 31 del Mod. I2 o il riq. 20 del Mod. S2 - "Tipo Atto/Fatto", selezionare Proposta di Concordato (014), con l'indicazione "Deposito della domanda (ricorso) di concordato semplificato" facendo comparire in visura l'informazione del deposito.

x. Decreto di ammissione al concordato semplificato

Riferimenti normativi: art. 18, co. 8, ultima parte, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di ammissione

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

Note operative: Compilare il riq. 31 del Mod. I2 o il riq. 20 del Mod. S2 - "Tipo Atto/Fatto", selezionare Proposta di Concordato (014), per rendere nota la data fissata per l'udienza di omologazione del concordato semplificato

x. Accettazione della nomina dell'Ausiliario

Riferimenti normativi: art. 18, co. 3, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: l'Ausiliario

Termine: non espressamente previsto

Codice Atto: A15

Mod. I2 o Mod. S2, a seconda se impresa individuale o soggetto collettivo, e mod. INT. P con le generalità e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ausiliario

- diritti di segreteria: 90 euro nel caso di società e 18 euro nel caso di impresa individuale.

- imposta di bollo: 65,00 euro per società capitali, 59,00 euro per società di persone, 17,50 euro nel caso di impresa individuale.

x. Decreto di revoca dell'ammissione al concordato semplificato

Riferimenti normativi: art. 173, co. 2, L.F, richiamato dall'art. 18, co. 8, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto

Allegato: decreto di revoca

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

Note operative: In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni che lo riguardano sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

x. Decreto di omologazione del concordato semplificato

Riferimenti normativi: art. 18, co. 6, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di omologa

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

x. Decreto di non omologazione del concordato semplificato

Riferimenti normativi: art. 180 c. 5 L.F.

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di non omologazione

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

Note operative: In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni riferite allo stesso sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

x. Decreto Corte di Appello con il quale viene accolto il reclamo contro il decreto di omologazione del concordato semplificato

Riferimenti normativi: art. 183, co. 1, L.F., richiamato dall'art. 18, co. 6, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto Corte di Appello

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

Note operative: In questi casi si chiude il concordato semplificato e tutte le informazioni che lo riguardano sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

x. Decreto Corte di Appello con il quale viene accolto il reclamo contro il decreto di non omologazione del concordato semplificato

Riferimenti normativi: art. 183, co. 1, L.F., richiamato dall'art. 18, co. 6, legge 21/10/2021, n.

147

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto Corte di Appello

Codice Atto: A15

Note operative: In questi casi si riapre il concordato semplificato e tutte le informazioni inerenti allo stesso devono essere recuperate

x. Nomina del/i Liquidatore/i giudiziale per la cessione dei beni

Riferimenti normativi: art. 182 (e 180) L.F., richiamato dall'art. 19, co. 1, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Allegato: decreto di omologa contenente la nomina

Codice Atto: A15

Note operative: precisare nei poteri della persona che trattasi di liquidatore/i nominato/i per la cessione dei beni, lasciando iscritti gli amministratori.

x. Sentenza che risolve/annulla il concordato semplificato e dichiara il fallimento

Riferimenti normativi: art. 186, co. 5, L.F., richiamato dall'art. 18, co. 8, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: il Cancelliere

Termine: non espressamente previsto,

Allegato: sentenza del Tribunale che risolve/annulla il concordato

Codice Atto: A15

Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO

x. Provvedimento di esecuzione del concordato semplificato

Riferimenti normativi: artt. 185, co. 4 (e 136) L.F., richiamato dall'art. 18, co. 8, legge 21/10/2021, n. 147

Soggetto obbligato: il Cancelliere/imprenditore

Termine: entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria

Codice Atto: A15

Note operative: le Camere di Commercio che ricevono il provvedimento dal Tribunale lo iscrivono d'ufficio con Modulo CF - RIQUADRO C/CONCORDATO SEMPLIFICATO.

Diversamente potrebbe essere iscritto ad istanza dell'impresa con l'apposita modulistica (mod. I2, riquadro XX, o mod. S2, riquadro xx, a seconda se impresa individuale o soggetto

collettivo); in questo caso devono essere corrisposti:

- diritti di segreteria: 90 euro nel caso di società e 18 euro nel caso di impresa individuale.
- imposta di bollo: 65,00 euro per società capitali, 59,00 euro per società di persone, 17,50 euro nel caso di impresa individuale.

Tutte le informazioni riferite al concordato semplificato sono rimosse dalla visura ordinaria e trasferite nella visura storica.

Hanno collaborato alla redazione della presente Guida:

Giuseppe Galliano (CdC Torino)

Ginfranco Vanzalli (CdC Milano, Monza Brianza e Lodi)

Giovambattista Franco (CdC Milano, Monza Brianza e Lodi)

Roberto Paone (CdC Milano, Monza Brianza e Lodi)

Sergio Mercati (CdC Genova)

Giorgio Porzionato (CdC Venezia e Rovigo)

Fabio Trambaiolo (CdC Venezia e Rovigo)

Pierluigi Giuntoli (CdC Maremma e Tirreno)

Barbara Cavalli (CdC Roma)

Carmela Farris (CdC Roma)